



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Nr. Progr. **18**

Data **17/04/2021**

Seduta NR. **3**

Il giorno 17/04/2021, alle ore 09:00, in via telematica tramite la piattaforma Lifesize.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	BOTTICELLI ROBERTO	S
PANDOLFI FABIO	S	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BARBIERI BIANCA	S
ALESSI ANGELICA	S	TRAVAGLINI SILVANA	N
GUIDI FEDERICA	N		

Presenti: 11

Assenti: 2

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

GUIDI FEDERICA; TRAVAGLINI SILVANA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, BOTTICELLI ROBERTO, BARBIERI BIANCA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Il Consiglio Comunale

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio rag. Luca Rinaldi;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 06/08/2014, modificato con delibera di C.C. n.4 del 05/03/2018 e da ultimo con deliberazione di C.C. n. 36 del 11/09/2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 06/08/2014 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2014;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 30/07/2015 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2015;
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 18/05/2016 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2016;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 30/03/2017 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2017;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 05/03/2018 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2018;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 16/03/2019 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2019;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 11/09/2020 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICORDATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

ATTESO CHE la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015), è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO CHE le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma

10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) che consente l' aumento delle aliquote per l'anno 2019, rispetto ai livelli deliberati per il 2018;

ATTESO che questo ente non si è avvalso della facoltà di aumento delle aliquote;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO l'art. 1, comma 1092 della Legge n. 145 del 30/12/2018 il quale estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza dei figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 48 della Legge n. 178 del 30/12/2020 il quale prevede che: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è applicata nella misura della metà..."*;

ATTESO quindi che attraverso il comma 48 della legge n. 178/2020 viene reintrodotta l'agevolazione nei seguenti termini:

- a) non è più riservata ai soli soggetti iscritti all'AIRE (e quindi di origine italiana) ma viene estesa a tutti i soggetti pensionati, anche se residenti in uno stato estero purchè assicurato verso l'Italia;
- b) è limitata al 50% dell'imposta dovuta mentre in precedenza tramite l'assimilazione all'abitazione principale tali unità immobiliari godevano dell'esonero totale dal pagamento;

a tal fine si precisa che l'applicazione della riduzione del 50% dell'IMU, come sopra riportato, è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione su modello che verrà messo a disposizione dall'Ufficio tributi;

PRESO ATTO delle esenzioni IMU a seguito dell'emergenza COVID-19 previste da:

- art. 177 del D.L. n. 34/2020;
- art. 78 del D.L. n. 104/2020;
- art. 1, comma 599 della Legge n. 178/2020;

DATO ATTO che le norme hanno effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2021 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
6. fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 2 pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 9,5 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15 e l'art. 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05/03/2018;

DATO ATTO che:

- l'Art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

- l'art. 30, comma 4[^] del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha disposto che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

Richiamata la discussione riportata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2021;
RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- A. di approvare per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
 3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
 4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 6. fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 2 pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 9,5 per mille;
 7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.
- B. di subordinare l'utilizzo dell'aliquota agevolata di cui al punto 6) alla presentazione di apposita comunicazione da presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di versamento del saldo dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi;
- C. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, cioè come stabilito dal comma 667, art. 1, della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1[^], lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito nella L. n. 68/2014;
- D. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 dal 1 gennaio 2019;
- E. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e in ogni caso entro il termine perentorio del 14 ottobre come previsto dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015)
- F. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Masi Patrizia alla quale sarà consegnata copia del presente atto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 17/04/2021

- G. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al regolamento richiamato in premessa;
- H. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi e segreteria.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

Delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 17/04/2021

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 24/05/2021 al 08/06/2021

Novafeltria, li 24/05/2021

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/04/2021

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 24 del 02/04/2021

Delibera nr. 18 del 17/04/2021

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Finanziario, Servizi Demografici e Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 02/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 02/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi